

Tar Fvg**Carisparmio Fvg "contro" Unicredit per la cassa dell'ateneo: per i giudici tutto è stato ineccepibile**

Palazzo Florio
sede dell'ateneo
e degli uffici
amministrativi

L'università si è comportata correttamente nel caso del servizio cassa. Lo ha sancito il Tar. Diversamente da quanto sostenuto dalla Cassa di risparmio del Fvg, nominando, quali membri della commissione di gara per l'affidamento del Servizio cassa il direttore amministrativo, il responsabile del servizio di consulenza legale oltre che un rappresentante dello stesso ateneo, l'università «ha puntualmente adempiuto all'obbligo di designare componenti esperti nello specifico settore oggetto d'appalto, muovendosi nell'ambito di un potere discrezionale esercitato in modo ineccepibile», e nel paradigma normativo di riferimento, rappresentato, in particolare dall'84 del decreto legislativo 163/06, per il quale l'organismo commissariale deve essere composta da un numero dispari (non superiore a 5) di «esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto».

Anche in forza di tale assunto il Tar del Fvg, con una motivazione articolata, infarcita di richiami tecnico-giuridico-contabili, ha respinto il ricorso proposto dalla Cassa di risparmio regionale sia nei confronti dell'università udinese, assistita dagli avvocati Marcello Fracanzani, docente di diritto pubblico, e Simonetta Rottin di Trieste, che dell'aggiudicataria Unicredit banca spa, rappresentata dagli

avvocati Andrea Zanetti, di Bologna, ed Enrico Guglielmucci di Trieste. Nell'atto introduttivo si chiedeva l'annullamento degli «atti di gara per l'affidamento del servizio» e il riconoscimento del risarcimento del danno. Il collegio triestino ha, altresì, condannato l'istituto bancario regionale al rimborso delle spese e competenze giudiziali, nella misura di 2 mila 500 euro, oltre agli accessori di legge, in favore di ciascuna delle controparti. A sostegno del gravame erano stati dedotti tre mezzi: con il primo si denunciava la violazione degli articoli 75, 8° comma, e 113 del decreto citato, oltre che del disciplinare di gara, sull'assunto che la dichiarazione relativa all'impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, presentata da UniCredit, non era accompagnata da un documento comprovante la legittimazione del funzionario dell'Istituto di credito garante a sottoscriverla; con il secondo (e subordinato) motivo si contestava la legittimità nella formula matematica usata per l'attribuzione del punteggio relativo al tasso passivo offerto sulle anticipazioni di cassa. La terza e ultima doglianza denunciava la violazione dell'articolo 84, con riguardo all'asserita «incompetenza tecnica della Commissione di gara», di cui si è riferito in premesse.

Giovanni Cinque